



# COMUNE DI MONFUMO

PROVINCIA DI TREVISO

31010 Via Chiesa Monfumo, 12

e-mail [ragioneria@comune.monfumo.tv.it](mailto:ragioneria@comune.monfumo.tv.it)

Sito [www.comune.monfumo.tv.it](http://www.comune.monfumo.tv.it)

C.F. 83002850267 P. IVA 01108200260

tel. 0423/545068 – fax 0423/545060

Prot. n.

Monfumo, 31 marzo 2016

## RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI IN BASE AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE NEL CORSO DELL'ANNO 2015

Ai sensi dell'art. 1, comma 612 della Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015"

- Presa atto del Consiglio comunale n. 15 in data 26 maggio 2016

## PREMESSE

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n.190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni (dirette ed indirette).

A tal riguardo, la norma in esame ha indicato i criteri generali cui ispirare il c.d. *"processo di razionalizzazione"*, criteri che prevedono quanto segue:

- a) *Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

Il successivo comma 612 prevede poi che *"I presidenti....., i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato da un relazione tecnica, è trasmesso alla competenza sezione regionale di controllo della corte dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata"*.

Questo ente con provvedimento del Sindaco assunto in data 31 marzo 2015 (prot. n. 6085) ha definito ed approvato il **"Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie"** (d'ora in poi "Piano"), Piano che è stato:

1. oggetto di una presa d'atto da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 assunta in data 30 aprile 2015;
2. oltre che pubblicata sul sito internet dell'ente stesso sotto la sezione "TRASPARENZA", voce "Amministrazione Trasparente" – "Enti Controllati" – "Società partecipate" in ottemperanza agli obblighi imposti dal D.Lgs. n.33/2013.

Il secondo periodo del comma 612 stabilisce poi che *"entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti che è trasmessa alla competente sezione"*

*regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata...".*

La **relazione** è resa, sottoscritta e approvata dal medesimo organo che, in precedenza, ha approvato il piano e quindi il Sindaco. La stessa è oggetto poi, al pari di quanto visto per il Piano:

1. alla trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
2. alla pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione.

## **INQUADRAMENTO NORMATIVO ED EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE**

Per un più articolato richiamo alla normativa in materia si rinvia a quanto già indicato nel Piano su menzionato. In questa sede giova evidenziare come nel corso di questi 12 mesi la disciplina giuridica non si è sostanzialmente modificata anche se è ormai prossima la pubblicazione del Decreto Legislativo avente ad oggetto "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", il quale recepisce gli indirizzi contenuti nell'art. 18 della L. 124/2015 (c.d. "Riforma Madia"). Il testo, attualmente reperibile, presenta al suo interno alcuni interessanti indirizzi in materia di razionalizzazione delle partecipazioni. In particolare, restando ferme le disposizioni di cui alla Legge n.190/2014, vengono previste due nuove ipotesi di interventi di razionalizzazione, con gli obiettivi di definire in modo organico i processi di ricognizione delle partecipazioni societarie e di portare a termine eventuali misure già introdotte per il tramite del piano di razionalizzazione previsto al comma 612 della Legge n. 190/2014.

Il nuovo Testo unico andrà a ridefinire obblighi e vincoli nascenti in capo agli enti detentori di partecipazioni societarie oltre che a indicare nuovi adempimenti e relative tempistiche. Ma su questo si avrà modo di ritornare in un prossimo futuro.

A livello giurisprudenziale si segnalano, nel corso degli ultimi dodici mesi, i seguenti pronunciamenti della magistratura contabile raggruppati per macro-argomenti:

- 1. Contenimento della spesa:** la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la Deliberazione n.1/2015/PAR, ha specificato come l'obiettivo del Legislatore sia il contenimento della spesa nel settore degli organismi partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni, da ottenere sia attraverso l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società partecipate (art .1, comma 611, della Legge n.190/2014), sia tramite atti di indirizzo dell'Ente controllante che devono tenere conto delle disposizioni che stabiliscono in capo all'Ente stesso divieti e limitazioni (anche relativamente alle assunzioni di personale);
- 2. Interventi sugli enti consortili:** con la Deliberazione n. 205/2015/PAR, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, analizzando l'ambito di applicazione del piano operativo di razionalizzazione, individua, in merito ai consorzi, due differenti inquadramenti:
  - a) per le partecipazioni in società consortili viene, a tutti gli effetti, prevista l'applicazione della normativa di cui all'art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014;

b) le partecipazioni dirette in consorzi di servizi tra enti locali, invece, data la loro natura di enti strumentali degli enti locali partecipanti (non avendo, quindi, forma societaria), non sono da ricomprendere all'interno del piano di razionalizzazione. Tuttavia il dettato normativo prevede che vengano comunque inserite nel piano di razionalizzazione, oltre alle partecipazioni societarie dirette, anche quelle indirette. Di conseguenza, nel caso in cui il consorzio tra enti locali detenga partecipazioni societarie, deve ritenersi valida, per queste ultime, l'applicazione della normativa oggetto di analisi e deve, quindi, essere operata la verifica di compatibilità delle partecipazioni detenute con il fine statutario dei consorzi.

**3. Impatto sulle società operanti nei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica:** con la Deliberazione n. 128/2015/PAR, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, ha ammesso la possibilità, per gli enti locali, di costituire/partecipare a società destinatarie dell'organizzazione di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Questo indirizzo è rafforzato dal dettato normativo analizzato, in quanto, tra i vari criteri di razionalizzazione individuati all'art. 1, comma 611, della Legge n.190/2014, la lettera d) prevede l'"aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica";

**4. Interventi sulle società con elevato indebitamento:** dalle verifiche condotte dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte, evidenziate nella Deliberazione n. 40/2015/PRSE, è possibile desumere l'orientamento secondo il quale in caso di partecipazioni in società fortemente indebitate, tenendo conto dei fini di razionalizzazione precisati all'art. 1, comma 611, della Legge n.190/2014, sia necessaria una valutazione di convenienza sul mantenimento delle stesse. Sempre nel merito delle società indebitate si evidenziano gli indirizzi, della Corte dei conti –Sezione regionale di controllo per il Lazio, espressi in vari pareri (Deliberazioni n. 3/2015/PRSE, n. 4/2015/PRSE e n. 29/2015/PRSE). In tali occasioni la Sezione sottolinea l'importanza di conformarsi alla nuova normativa introdotta dall'art.1, commi 611 e 612, della Legge n.190/2014 (che prevede la razionalizzazione delle partecipazioni societarie, tramite un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, e la predisposizione di una relazione sui risultati conseguiti, in capo ai Sindaci) al fine di riorganizzare l'assetto delle partecipazioni societarie, tenendo anche in considerazione l'adeguamento alla normativa in caso di società che espongono risultati negativi per l'ultimo triennio;

**5. Riflessi sulle procedure di dismissione delle partecipazioni societarie:** La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia, ha espresso un interessante indirizzo con la Deliberazione n. 158/2015/PAR, dove i Giudici contabili hanno preso in esame l'intervento volto alla dismissione di una quota di partecipazione in società di capitali, comparandola con la normativa volta alla razionalizzazione delle partecipazioni; in particolare hanno preso in esame il disposto letterale dell'art.1, comma 611, lett. a), della Legge n.190/2014 dove viene prevista l'"eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in

liquidazione o cessione". L'analisi ha sottolineato sia la possibilità di un intervento radicale di eliminazione della partecipazione nel suo complesso, sia, invece, l'opportunità di effettuare una riduzione solo parziale della quota di partecipazione stessa. La Sezione ha, inoltre, sottolineato l'estensione dei diritti di recesso alla dismissione di partecipazioni societarie, a seguito di razionalizzazione, anche se ciò non è espressamente contemplato ai commi 611 e 612 dell'art.1 della Legge n.190/2014;

6. **Attività di monitoraggio della Corte dei Conti:** con la Deliberazione n. 01/2015/INPR, la Corte dei conti – Sezione Autonomie ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2015 relativamente alle attività di coordinamento delle Sezioni regionali. Tale programma conferma il ruolo di controllo dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie in capo alle Sezioni regionali della Corte dei conti. Tra gli altri, alle Sezioni compete il compito di analisi della situazione economico-finanziaria delle società partecipate e dell'effetto delle singole gestioni sui bilanci degli enti partecipati.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania, attraverso la Deliberazione n. 143/2015/PRSE, ha evidenziato poi come la normativa introdotta all'art.1, commi da 611 a 615, della Legge n. 190/2014, oltre ad aver operato sugli obblighi di verifica delle partecipazioni degli Enti, è intervenuta anche in merito ai poteri di controllo della Corte dei conti. Difatti, viene prescritto che il piano operativo di razionalizzazione, redatto secondo la normativa, venga trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'esercizio dei suoi poteri di verifica (in particolare finanziaria);

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio, con la Deliberazione n. 169/2015/PRSE, ha precisato come, relativamente alla trasmissione del piano di razionalizzazione, sia necessario inviare anche la relazione iniziale, in modo che la Sezione possa svolgere una valutazione adeguata delle previsioni del piano rispetto agli obiettivi del Legislatore;

7. **Aggiornamento del piano di razionalizzazione:** Attraverso la Deliberazione n. 4/2016/PAR, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, specifica come sia possibile aggiornare il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie a seguito dell'introduzione di nuove normative che modifichino il quadro delle competenze dell'Ente;
8. **Impatto sui compensi del consiglio di amministrazione:** con la Deliberazione n. 123/2015/PAR, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania, rispondendo in merito ai limiti sui compensi dei componenti del consiglio di amministrazione di società partecipate, ha evidenziato la norma riportata all'art.1, comma 611, lett. e), della Legge n. 190/2014 che prevede come la scelta di tali compensi debba essere orientata al contenimento dei costi di funzionamento anche tramite la riduzione delle stesse remunerazioni;
9. **Finalità improprie del piano di razionalizzazione:** Il Tar Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 17/2016 del 02/12/2015, depositata il 18/01/2016, ha affermato come non sia consentito l'uso

del piano di razionalizzazione delle società partecipate al fine di dismettere l'affidamento di un servizio facente capo ad una società non più di gradimento (e per la quale non ricorrono i presupposti di razionalizzazione individuati all'art.1 comma 611 della Legge n.190/2014), con il mero obiettivo di far svolgere il servizio ad un altro gestore.

## **ARTICOLAZIONE DELLE DIVERSE PARTECIPAZIONI DETENUTE**

In linea con le richiamate esigenze di razionalizzazione, già enunciate con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30 aprile 2015 questa Amministrazione detiene le partecipazioni di seguito indicate:

- 1) ASCO Holding S.p.a con un quota dello 0,05%
- 2) SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.r.l. con un quota del 0,97%
- 3) CONSORZIO AZIENDA INTERCOMUNALE TREVISO TRE con una quota del 0,78%
- 4) ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. con un quota del 0,99%
- 5) G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA con un quota del 0,84%

Dato atto che ASCO Holding S.p.a. detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- ASCO TLC S.p.A detenuta per il 91%
- ASCOPIAVE S.p.A. detenuta per il 61,562%
- RIJEKA UNA INVEST S.r.l. in liquidazione detenuta nella misura del 65%
- SEVEN CENTER S.r.l. detenuta per l'85,00%
- BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l. detenuta per il 10%
- ASCO Holding detiene altresì dal 31.05.2007 una partecipazione pari allo 0,029% in Veneto Banca s.c.p.a.;

Dato atto che il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino TV3 detiene una partecipazione diretta nella società Contarina S.p.a. nella misura del 40%;

Dato atto infine che la società Alto Trevigiano Servizi srl detiene una partecipazione diretta nella società Vivereacqua Srl nella misura dell'11,50%;

Successivamente a tale operazione ricognitiva il quadro delle partecipazioni dell'Ente ha subito alcune variazioni, anche in funzione del processo di aggregazione e razionalizzazione voluto dal legislatore.

### **1. RELAZIONE INERENTE LA PARTECIPAZIONE (diretta) IN SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL (SAT Srl)**

#### **OBIETTIVI**

Proposta di fusione con ATS srl ovvero motivata e documentata relazione che dimostri l'interesse per i comuni soci al mantenimento della società stessa, ovvero che dimostri l'interesse per i comuni soci al mantenimento della separazione fra le due società.

#### **Risparmi attesi dall'operazione di razionalizzazione:**

- Riduzioni dei costi generali di funzionamento per effetto delle cd. "economie di scala" relative all'uso condiviso di immobili, attrezzature, impianti e personale;
- Riduzione dei costi relativi agli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali;
- Semplificazione dei rapporti con i comuni soci con conseguente riduzione indiretta dei relativi adempimenti e costi.

#### **RISULTATI**

Il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano dal 31 dicembre 2006 si è trasformato in Schievenin Alto Trevigiano srl il quale da 2 gennaio 2007 si scinde creando Schievenin Gestione srl al quale cede la gestione del servizio idrico integrato.

Attualmente, in base allo statuto *"la società ha per oggetto in via principale la gestione e la salvaguardia del patrimonio e in via secondaria l'organizzazione e la gestione dei servizi idrici quali: la captazione, adduzione e distribuzione di risorse idriche per ogni e qualsiasi uso, della fognatura, delle acque reflue e della depurazione....."*.

Tale attività, risulta perfettamente compatibile con le finalità istituzionali dell'Ente (tenuto conto degli art. 84 e 85 dello statuto comunale) per cui sussistono tuttora i requisiti per il suo mantenimento ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008".

Però, l'analisi dei nuovi criteri fissati dal richiamato comma 611 evidenzia diversi elementi che invitano a valutare operazioni di razionalizzazione, in particolare:

- lett. b) la società è priva di dipendenti ovvero ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti;
- lett. c) la società svolge attività analoghe, simili o complementari a quelle già svolte da ATS – Alto Trevigiano Servizi srl ed ha ricavi e costi della produzione irrilevanti rispetto al patrimonio;
- lett. e) riorganizzazione, accorpamento e/o riduzione degli organi amministrativi e di controllo.

In merito ai risultati conseguiti nell'ambito del suddetto processo di razionalizzazione si evidenzia come è in fase avanzata lo studio ed esame di fattibilità dell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2501 del Codice Civile, tra ATS srl e SAT srl. Allo stato attuale, come comunicato da ATS Srl con nota del 24.03.2016 (prot. nr.9961) non è possibile fornire un'indicazione temporale di tale operazione essendo necessario lo sviluppo dello studio sopra citato.

## **2. RELAZIONE INERENTE LA PARTECIPAZIONE (diretta) IN ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (ATS Srl)**

#### **OBIETTIVI**

Proposta di fusione con SAT srl ovvero motivata e documentata relazione che dimostri l'interesse per i comuni soci al mantenimento della separazione delle due società.

In altre parole, l'analisi dei nuovi criteri fissati dal richiamato comma 611 della Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" evidenzia come la società svolga attività analoghe, simili o complementari a quelle già svolte da SAT – Schievenin Alto Trevigiano srl per cui la società è stata invitata a valutare ed eventualmente ad avviare un processo di fusione con la predetta società ovvero a fornire una motivata e documentata relazione che dimostri l'interesse per i comuni soci al mantenimento della separazione delle due società.

#### **Risparmi attesi dall'operazione di razionalizzazione:**

- Riduzioni dei costi generali di funzionamento per effetto delle cd. "economie di scala" relative all'uso condiviso di immobili, attrezzature, impianti e personale;
- Riduzione dei costi relativi agli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali;
- Semplificazione dei rapporti con i comuni soci con conseguente riduzione indiretta dei relativi adempimenti e costi;

#### **RISULTATI**

Il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano dal 31 dicembre 2006 si è trasformato in Schievenin Alto Trevigiano srl il quale, dal 2 gennaio 2007, si scinde creando Schievenin Gestione srl al quale cede la gestione del servizio idrico integrato.

Successivamente, con deliberazione del consiglio comunale n. 39 in data 29 settembre 2008 è stato approvato il *"Progetto di fusione per incorporazione di Schievenin Gestione srl in Alto Trevigiano Servizi srl"* e contestuale modifica dello statuto di Alto Trevigiano Servizi srl fase transitoria".

In base allo statuto la società ha per oggetto *"L'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla Legge 5.1.1994, n. 36 e ss. mm. e ii. ...."*

Anche in questo caso, tale attività, risulta perfettamente compatibile con le finalità istituzionali dell'Ente (tenuto conto degli art. 84 e 85 dello statuto comunale) per cui sussistono tuttora i requisiti per il suo mantenimento ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008".

In merito ai risultati conseguiti nell'ambito del suddetto processo di razionalizzazione si evidenzia quanto segue:

- 1) è in fase avanzata lo studio ed esame di fattibilità dell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2501 del Codice Civile, tra ATS srl e SAT srl. Allo stato attuale non è possibile fornire un'indicazione temporale di tale operazione essendo necessario lo sviluppo dello studio sopra citato;
- 2) nel corso del 2015 la società ha provveduto alla riduzione dei compensi degli Amministratori in attuazione del D.L. 6.7.2012, art. 4 – commi 4 e 5 (passando da un costo complessivo – anno 2013 – pari ad € 141.331 ad un costo – anno 2015 – pari ad € 112.865);



3) in merito al contenimento delle spese di personale ai sensi dell'art. 18 c. 2 bis D.L. 112/2008 la società ha comunicato di rimettersi alle disposizioni che verranno impartite dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale, evidenziando tuttavia la necessità di provvedere ad una riorganizzazione del personale dipendente per poter far fronte alle realizzazioni dell'impegnativo programma di opere di investimento nel corso del periodo 2015-2018;

4) infine la società è subentrata in tutte le gestioni del servizio idrico integrato preesistenti, sia gestite in economia diretta di comuni soci, che gestite attraverso società o consorzi. Nello specifico ci si riferisce alle operazioni di acquisto ramo d'azienda dei beni appartenenti al "Consorzio Acquedotto Sant'Anna" avente sede legale in Cornuda (TV) e al "Consorzio Acquedotto La Calcola" avente sede a Maser (TV). Alla data attuale non vi è quindi alcun ente/società che svolga un'attività analoga o simile all'attività di gestione del servizio idrico integrato svolta da Alto Trevigiano Servizi S.r.l. nel territorio di competenza di quest'ultimo.

Infine si sottolinea come questa società detenga una partecipazione diretta (e quindi indiretta per questo comune) anche nel "**consorzio Feltrenergia**". Tuttavia, trattandosi come detto di un consorzio è escluso dall'ambito normativo disciplinato dai commi 611 e 612 dell'art.1 della L.n.190/2014 e, di conseguenza, non era oggetto al Piano di razionalizzazione 2015 né della presente relazione.

### **3. RELAZIONE INERENTE LA PARTECIPAZIONE (indiretta) IN VIVEREACQUA SCRL**

#### **OBIETTIVI**

Viveracqua è un progetto di stabile collaborazione tra i gestori del servizio idrico integrato del Veneto nata per rispondere in modo congiunto ai bisogni comuni e per fare "massa critica" rispetto a finanziatori ed istituzioni e per perseguire i seguenti obiettivi:

- la creazione di sinergie per gestire in comune alcune fasi delle imprese
- l'ottimizzazione e la riduzione dei costi di gestione
- il miglioramento del servizio erogato
- la riduzione di costi per gli utenti

Aggrega oggi 14 aziende, con un bacino d'utenza complessivo di circa 4,2 milioni di abitanti.

ATS è entrato nella società a dicembre 2014 con una quota dell'11,50% pari ad €. 11.208,00 del capitale sociale.

L'oggetto e gli obiettivi della società sembrano tutti compatibili con i criteri richiesti dal comma 611 dell'art. 1 della Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" e dall'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008", per cui si ritiene giustificata la partecipazione indiretta.

#### **RISULTATI**

Nonostante l'invito formulato ad ATS srl quest'ultima si è limitata a riproporre la nota informativa che aveva già inoltrato lo scorso anno.

In ogni caso, ai fini del processo di razionalizzazione di cui alla lett. C - comma 611, dell'art. 1 della L. n.190/2014, si evidenzia che la società consortile in esame non sembra svolgere funzioni duplicative rispetto alle funzioni di altre società partecipate da questo comune e in particolare rispetto alla società A.T.S. s.r.l., svolgendo la funzione

- di centrale unica di committenza, considerata come funzione legittima e dotata di propria specifica autonomia dallo stesso legislatore;
- di referente unico per le società aderenti nei rapporti con AEEGSI attribuiti in competenza a Viveracqua;
- di referente unico con i finanziatori per favorire condizioni più favorevoli sui piani di sviluppo, per i rapporti attribuiti dai soci alla stessa.

Inoltre si rileva che i componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio.

#### **4. RELAZIONE INERENTE LA PARTECIPAZIONE (diretta) NELL'EX CONSORZIO AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO TRE ORA CONSIGLIO DI BACINO PRIULA**

##### **OBIETTIVI**

Questo comune faceva parte del Consorzio Intercomunale di Bacino Treviso Tre, già Ente Responsabile di Bacino ai sensi del provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 1988, 785.

Trattandosi di un consorzio sarebbe stato escluso dall'ambito normativo disciplinato dai commi 611 e 612 dell'art.1 della L.n.190/2014 e, di conseguenza, non sarebbe stato oggetto del c.d. "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie" ne della presente relazione.

Tuttavia, tale partecipazione era stata indicata nel su indicato Piano di razionalizzazione 2015 (al quale in questa sede si rimanda per una più completa descrizione di detta partecipazione) e quindi, in questa sede, si rende in ogni caso conto delle significative variazioni intervenute nel corso del passato esercizio.

La legge reg. n. 52/2012 prevede l'obbligatoria costituzione, da parte degli Enti locali, dei Consigli di Bacino, per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

L'Assemblea del Consorzio ha assunto, in data 15 gennaio 2015, la deliberazione n. 1 avente per oggetto "Procedimento di costituzione del Consiglio di bacino provvisoriamente denominato «Destra Piave» mediante l'operazione straordinaria di integrazione dei Consorzi intercomunali Priula e Treviso Tre (art. 4, co. 5, legge regionale 31.12.2012 n. 52).

Una delibera di pari oggetto e contenuto è stata assunta dall'Assemblea del Consorzio Priula, come da verbale n. 1 in data 15 gennaio 2015;

Le predette deliberazioni delle Assemblee consortili hanno quindi approvato la costituzione del Consiglio di bacino denominato "PRIULA" mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino, Consorzi Priula e Treviso Tre, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 52/2012 ritenendo che la costituzione del citato "Consiglio di bacino denominato "PRIULA" vada già nella direzione di razionalizzazione voluta dal legislatore senza necessità di ulteriori interventi.

## RISULTATI

In data 29 giugno 2015 gli enti sopra indicati hanno sottoscritto "l'atto di integrazione tra consorzi e costituzione del Consiglio di Bacino Priula" con conferimento dei rispettivi patrimoni e, a decorrere dal successivo 1<sup>a</sup> luglio, il nuovo organismo è subentrato nei rapporti, assumendone i diritti e gli obblighi, prima facenti capo agli enti conferenti che così sono cessati.

Per effetto di tale operazione la quota di partecipazione al capitale prima detenuta da questo comune nel Consorzio Treviso 3 (pari al 7,33% per un valore di € 672,01) è ora diventata quota di partecipazione al capitale del nuovo ente di bacino nella seguente misura 2,64% ed un valore di € 13.187,56.

## 5. RELAZIONE INERENTE LA PARTECIPAZIONE (indiretta) IN CONTARINA SPA

### OBIETTIVI

Giova rilevare prima di tutto come Contarina SpA sia una società in house providing (interamente pubblica) che, a seguito del processo di riorganizzazione delineato al punto precedente, è ora interamente posseduta dal Consiglio di Bacino PRIULA (prima la proprietà era ripartita tra il Consorzio Priula per una quota del 60% e il Consorzio TvTre per la restante quota del 040%).

L'obiettivo primario è la gestione dei rifiuti dei Comuni già appartenenti agli ex Consorzi Priula e TvTre, all'interno della provincia di Treviso, attraverso un sistema integrato che considera il rifiuto dalla produzione, alla raccolta, al trattamento e recupero, producendo un impatto positivo sia sulla natura che sulla vita dei cittadini.

### RISULTATI

Contarina si trova da anni ai vertici europei in termini di raccolta differenziata ed è un esempio di realtà pubblica all'avanguardia nei servizi e nei risultati, operando per affiancare la comunità nel raggiungimento di un obiettivo comune: la tutela dell'ambiente.

Dal 1989 a oggi Contarina ha sviluppato le proprie competenze e ha saputo investire proficuamente nel territorio, creando una rete efficiente ed efficace che garantisce servizi di qualità come:

- gestione dei rifiuti urbani e speciali
- gestione del verde pubblico integrato e disinfestazioni
- gestione dei servizi cimiteriali
- gestione e redazione di piani per la telefonia mobile e monitoraggio campi elettromagnetici
- gestione dei servizi informativi territoriali
- videosorveglianza

- consulenza sulla gestione dei rifiuti

La partecipata indiretta non ha comunicato ulteriori dati e/o informazioni al riguardo. Tuttavia, l'oggetto e gli obiettivi della società sembrano tutti compatibili con i criteri richiesti dal comma 611 dell'art. 1 della Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" e dall'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008", per cui si ritiene giustificato il mantenimento della partecipazione indiretta.

## 5. RELAZIONE INERENTE LA PARTECIPAZIONE (diretta) IN ASCO HOLDING SPA E SUE DIRETTE PARTECIPATE (partecipate indirette)

### **RAFFRONTO OBIETTIVI/RISULTATI**

Art. 1, comma 611 lett. a) - L. 190/2014 - Eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni.

L'oggetto societario riguarda attività di servizi di evidente interesse pubblico e pertanto la partecipazione alla società è strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. E' infatti da intendersi servizio pubblico locale di rilevanza economica quello della distribuzione del gas naturale.

Art. 1, comma 611, lett. b), L. 190/2014 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Le Holding per l'appunto sono società finanziarie che non necessitano di personale operativo in quanto la loro finalità è la detenzione e il controllo di un gruppo di aziende, attraverso il possesso diretto o indiretto di una rilevante quota del pacchetto azionario.

L'Asco Holding S.p.A. ha dimostrato di saper svolgere correttamente e proficuamente il proprio compito, tanto che da diversi anni il Comune di Monfumo percepisce dividendi. Non vi è pertanto alcun motivo di porre in essere operazioni di razionalizzazione che giustifichino la dismissione di tale quota partecipativa.

Si ritiene pertanto opportuno mantenere la propria quota di proprietà in Asco Holding S.p.A. nonostante l'invito del legislatore di dismettere le partecipazioni in società senza dipendenti.

Art. 1, comma 611, c), L. 190/2014 - Eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

Non sussiste tale fattispecie. L'ente non partecipa ad altre società con oggetto analogo o simile.

Art. 1, comma 611, d), L. 190/2014 - Aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criterio di "aggregazione" indicato come linea guida per

l'operatività degli enti tanto dalla legge (cfr. lett. d, comma 611, legge 190/2014), quanto dalla relazione Cottarelli.

Art. 1, comma 611, e), L. 190/2014 - Contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori (art. 2380-bis Codice Civile) e una partecipazione minoritaria richiede che l'indirizzo di governance diretta al contenimento dei costi di funzionamento sia concertato con gli altri enti locali soci proprietari. Il Comune di Monfumo intende pertanto farsi parte attiva per la costituzione di un ufficio associato o di una struttura equivalente dotata di adeguate professionalità, per il monitoraggio delle proprie partecipate. Il monitoraggio dovrà essere esteso anche alle partecipazioni da queste detenute. Tale organismo svolgerà per i singoli comuni sia attività consultiva che di vigilanza e sarà preposta a creare e mantenere un collegamento stabile tra il Comune e l'Ente partecipato ed a svolgere un ruolo di supporto nella definizione degli obiettivi strategici. Tale organismo dovrà fornire ai competenti organi del Comune indirizzi in ordine all'attività della Società sopra indicata secondo i seguenti obiettivi: contenimento dell'indebitamento, contenimento dei costi di funzionamento ed ulteriore riduzione di spesa secondo gli obiettivi di finanza pubblica. Inoltre, preso atto della prossima messa a gara della gestione della distribuzione del gas all'interno dell'ATEM Treviso 2 da parte della provincia di Treviso tale organismo dovrà costantemente monitorare le conseguenze ed i riflessi economico patrimoniali di tale procedura per i Comuni soci.

Il Comune di Monfumo provvederà, anche con la collaborazione dell'organo di revisione contabile, ad effettuare un'attenta analisi dei costi previsti per l'anno 2015 in particolare:

- in materia di compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013;
- in materia di contenimento delle spese per il personale ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;
- ad un controllo delle partecipazioni minoritarie per definire congiuntamente modalità per il contenimento delle spese o eventuale dismissione di partecipazioni indirette risultanti in perdita.

Il piano di razionalizzazione coinvolge anche le partecipazioni indirette ossia le partecipazioni della stessa Asco Holding S.p.a. La quota più rilevante in termini economici è la partecipazione in Ascopiave S.p.A. Questa società è quotata in borsa e come tale non è oggetto della normativa di cui al presente piano.

L'attività di contenimento dei costi e miglioramento dell'efficienza è tutt'ora in corso come è dimostrato dal notevole miglioramento dei conti della partecipata indiretta Asco TLC SpA, che ha chiuso l'esercizio 2013 con un utile di euro 983.146, dalla conclusione nel dicembre 2014 della procedura di liquidazione volontaria della società Mirant Italia srl (ora cancellata dal registro delle imprese) e dalla messa in liquidazione della società (controllata da Asco Holding) Rijeka Una Invest srl, nel luglio dello scorso anno.

Si evidenzia, come attestato da stessa società, che: “ ... La Società non ha dipendenti diretti. Il consiglio di amministrazione, eletto dai Sindaci dei Comuni soci, è tuttavia attualmente composto da quattro amministratori locali (due sindaci, un vice sindaco e un consigliere comunale), i quali non percepiscono alcun compenso ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 718, della Legge 296/2006; nonché dal Presidente del CdA che, dal 01.07.2015 percepisce un compenso nel rispetto delle normative vigenti in quanto non più Vicesindaco di un Comune socio. La funzione della Società non potrebbe essere svolta dai singoli Comuni soci, in quanto la compagine sociale è molto ampia e la partecipazione dei singoli comuni (nessuno raggiunge il 3% del capitale) molto modesta. La distribuzione delle azioni di Ascopiave S.p.A. ai singoli soci farebbe perdere il controllo sulla società quotata.”

La Società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criterio di “aggregazione” indicato come linea guida per l'operatività degli enti tanto dalla legge (cfr. lett. d, comma 611, L. 190/2014), quanto dalla Relazione Cottarelli.

La Società è stata creata per specifiche disposizioni di legge (L. 959/1953 e D.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000) e l'origine del suo patrimonio si rinviene nei sovracanonici versati dalle società idroelettriche concessionarie di grandi derivazioni di acqua del Bacino Imbrifero del Piave, che hanno natura e disciplina del tutto diversa rispetto alla finanza dei Comuni consorziati.

È certamente complicato realizzare economie con riferimento alle partecipazioni minoritarie, come quella in esame: infatti, in base all'articolo 2380-bis del Codice civile, «la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale».

E' necessario quindi che l'indirizzo di governance diretta alla riduzione dei costi e dei compensi sia concertato con gli altri soci attraverso una azione politica di coinvolgimento degli altri enti locali proprietari.

Come attestato dalla società sebbene la società non abbia ancora approvato il bilancio al 31.12.2015, in quanto è in attesa dell'approvazione dei bilanci delle controllate, .. “si può anticipare sin d'ora che lo stesso si chiuderà senz'altro in utile. La controllata Ascopiave S.p.A. ha infatti, approvato il progetto di bilancio in data 14 marzo 2016 riportando un risultato positivo pari ad euro 33.547.021 e proponendo all'Assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo pari a € 0,15 ad azione, che se approvato determinerà un incremento delle disponibilità liquide nelle casse di Asco Holding S.p.A. per l'importo di € 21.646.381”.

Pertanto, come precisato nel Piano 2015, è intenzione di questa Amministrazione mantenere la propria partecipazione, seppur minoritaria, nella società in quanto ritenuta indispensabile. Conseguentemente nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della partecipazione in questa società.

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette, si richiama quanto scritto da Asco Holding S.p.A. con la già citata nota relativamente alle seguenti partecipazioni societarie:

Società	% detenuta	Utile di esercizio 2014
ASCO TLC S.p.A.	91,00	€ 1.335.446

ASCOPIAVE S.p.A.	61,562	€ 43.628.329
Rijeka Una Invest S.r.l. in liquidazione	65,00	€ - 3.643
Seven Center S.r.l.	85,00	€ 4.001
BIM Piave Nuove energie S.r.l.	10,00	€ 328.725

In particolare si evidenzia quanto segue:

- ✓ **Asco TLC:** si occupa di “installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; prestazione del servizio di telefonia mobile”;
- ✓ **Ascopiave S.p.A.:** si occupa principalmente della gestione di reti e impianti gas metano e detiene partecipazioni in diverse società di distribuzione e vendita. Si segnala come nel corso degli ultimi anni il gruppo Ascopiave abbia proceduto con una significativa riduzione del numero di società partecipate passando da 29 società al 31 dicembre 2011 a 14 società, Ascopiave compresa, al 31 dicembre 2015;
- ✓ **Rijeka Una Invest S.r.l.:** in liquidazione si occupava di “Produzione pellet in legno a mezzo di altre società”. Il 23.07.2014 è stata posta in liquidazione, restano in corso le attività per l’ottenimento della cessazione a valle della soluzione delle liti intrattenute con l’agenzia delle entrate;
- ✓ **Seven Center S.r.l.:** si occupa principalmente di controllo, verifica, manutenzione impianti gas; Attività di riparatore metrico su convertitori di volumi gas; Ricerca programmata dispersioni gas sulle reti e impianti di distribuzione;
- ✓ **Bim Piave Nuove Energie S.r.l.:** si occupa principalmente di gestione calore per i Comuni soci di Asco Holding S.p.A. e la partecipazione non risulta di controllo essendo pari al 10%;
- ✓ **Veneto Banca S.P.A.:** la Società detiene altresì una partecipazione pari allo 0,0241% in Veneto Banca s.p.a., principale istituto di credito dell’area territoriale di riferimento. Tale partecipazione, è stata acquisita il 31.05.2007 per un importo pari ad Euro 990.000 ed è stata assoggetta a svalutazioni per un importo pari ad Euro 460.000 in linea con le evidenze informative diffuse dall’istituto di credito sino a tutto il 31 dicembre 2014. Tuttavia, gli eventi di questi ultimi mesi portano a ritenere che il valore di tale partecipazione andrà svalutato nuovamente in attesa della imminente quotazione di borsa.

La società nel tempo ha posto in essere importanti risparmi, confermati dalla crescita del dividendo degli ultimi anni, pur nel contesto di un quadro macro economico sfavorevole anche nei confronti delle partecipate.

L’attività di contenimento dei costi e miglioramento dell’efficienza è tutt’ora in corso, come dimostrano il notevole miglioramento dei conti anche nel 2015 di Asco TLC S.p.A., che ha chiuso l’esercizio 2014 con un utile di € 1.335.446, è in fase di chiusura la liquidazione di Rijeka Una Invest S.r.l che, nel corso del 2015, ha provveduto a cedere la propria partecipazione in Eco Energy Doo. Il CdA di Asco Holding S.p.A. ha chiesto al liquidatore che venga fornito il Piano finale di chiusura della liquidazione.

Il CdA di Asco Holding S.p.A. sta valutando, inoltre, la cessione della propria partecipazione della controllata Seven Center S.r.l. In conclusione dalla partecipazione in Asco Holding non sono derivati

impegni di spesa sui bilanci dei singoli Comuni soci ma solamente l'accertamento di entrate per dividendi. Si segnala inoltre che essendo la posizione finanziaria netta della società positiva, e non avendo alcun ente socio il controllo della società, agli enti locali non potranno essere richieste garanzie sull'eventuale debito della società partecipata.

Date le quote di partecipazione possedute da questo Comune nella società capogruppo, la capacità di incidenza di questo Ente sulle scelte gestionali delle partecipate indirette risulta molto limitata trattandosi di realtà in cui la partecipazione è poco significativa.

Ad ogni buon conto si allega sub A la nota pervenuta da Asco Holding.

## 6. RELAZIONE INERENTE LA PARTECIPAZIONE (diretta) GAL Alta Marca Trevigiana

### RAFFRONTO OBIETTIVI/RISULTATI

Nel Piano 2015, a proposito di questa partecipazione, è stata rilevata, una partecipazione del 0,84%, la cui finalità è stata ricondotta all'attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana, nonché animazione locale e promozione del territorio.

Si riporta un estratto della comunicazione trasmessa dal GAL, pur nelle more della disponibilità del bilancio 2015 in corso di elaborazione, per fornire elementi utili alla relazioni in oggetto.

*La società: "Ha svolto una attività ridotta rispetto all'esercizio 2014 in quanto relativamente alla principale attività è provveduto nel primo semestre dell'esercizio alla conclusione e rendicontazione del PSL 2007-2013 e dal mese di settembre la predisposizione della candidatura del GAL sul relativo bando regionale di cui alla DGR 1412/2015.*

*Consequentemente si è registrata nel complesso rispetto all'esercizio precedente un contenimento dei costi e una minore spesa del personale rispetto al 2014. L'importo esatto della minore spesa potrà essere determinato solo al momento della predisposizione del bilancio; tuttavia si evidenzia quale dato maggiormente significativo una minore spesa per i due collaboratori stabili (coordinatore e assistente del coordinatore) di oltre 20.000 € rispetto ai relativi compensi del 2014.*

*I compensi agli amministratori sono stati determinati in misura corrispondente all'esercizio precedente (€ 500 mensili per il presidente e 50€ lordi per riunione del Consiglio di Amministrazione per i Consiglieri).*

*Relativamente all'efficienza il dato certamente più significativo è rappresentato dalla circostanza che tutti gli importi rendicontati ad Avepa sui progetti di cooperazione gestiti dal GAL che per le spese di funzionamento del GAL hanno avuto pieno riconoscimento senza alcuna decurtazione a dimostrazione della correttezza della gestione".*

Il Comune di Monfumo è stato compreso nella definizione del nuovo ambito territoriale di GAL, presupposto fondamentale per poter beneficiare dei contributi del PSL 2014/2020.



## 7. CONCLUSIONI

Il Piano operativo di razionalizzazione delle società approvato dal sottoscritto in data 31/03/2015 elencava le partecipazioni societarie dirette di questo Comune oltre alla partecipazione al GAL dell'Alta Marca Trevigiana.

Non si è previsto, nel piano, alcun percorso per la dismissione di tali partecipazioni.

Si è cercato quindi di intervenire con alcune azioni di sensibilizzazione per il contenimento dei costi del personale, e per le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il 20 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi decreti delegati di attuazione della "riforma della pubblica amministrazione" (Legge delega n. 124/2015). Tra questi decreti è compreso il "Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica", non ancora pubblicato, che prevede ulteriori adempimenti in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e di revisione straordinaria delle partecipazioni, il cui percorso concreto costituirà un aggiornamento del piano operativo 2015 adottato ai sensi del comma 612 della legge 190/2014.

Monfumo, 31 marzo 2016

IL SINDACO  
**Mauro Furlanetto**